



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



Documento di consultazione n. 3/2014

SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI NEI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONI, INTERMEDIARI E CLIENTELA ANCHE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 22, COMMA 15 BIS, DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO NELLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221.

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione abbreviata.

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Paragrafo" e "Riferimento" andranno inseriti, rispettivamente il paragrafo e l'aspetto cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Contributi e proposte" andranno inserite i singoli contributi e le relative proposte di modifica. Il Commentatore inserirà in tale colonna l'eventuale richiesta, motivandone le ragioni, di pubblicazione del contributo in forma anonima.

Commentatore	SACE BT S.p.A.
Osservazioni generali	



Paragrafo	Riferimento	Contributi e proposte
Capo V Modifiche al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 Art. 13 commi 3, 5, 6 (Modifiche agli articoli 5, 6, 49 e 51)	Obblighi informativi	<p>Le modifiche normative, contrariamente alla finalità di “semplificazione delle procedure e degli adempimenti” del documento in consultazione, introducono per gli intermediari operanti nei Grandi Rischi un nuovo adempimento di redazione e affissione del modello 7A non giustificato da esigenze di tutela dei contraenti e contrastante con la ratio della vigente esenzione (presenza, nel rapporto contrattuale, di soli soggetti professionali e qualificati).</p> <p>Al fine di evitare tale aggravamento, si propone di mantenere in vigore l'attuale esenzione attraverso la riformulazione dell'art. 13, comma 6:</p> <p><i>L'art. 49 , comma 5 è così sostituito: “Sono esclusi dagli obblighi informativi di cui ai commi 1 e 2, lettera a), nonché da quanto disposto dal comma 3 in relazione a tali obblighi, gli intermediari di assicurazione quando operano nei grandi rischi”.</i></p>
Capo VII Modifiche al Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 Art. 15 (Modifiche all'articolo 30 e aggiunta dell'articolo 32 bis e dell'Allegato 10)	Scheda sintetica	<p>Preso atto di come l'esigenza di una documentazione maggiormente chiara e dal linguaggio semplificato sia emersa in sede di confronto con le Associazioni dei consumatori e di come la risposta dell'Autorità sia finalizzata “a fornire al consumatore lo strumento per poter effettuare una prima valutazione rapida ed efficace del prodotto che si accinge ad acquistare” (cfr. pag. 3 della relazione di presentazione), si ritiene che l'introduzione della Scheda Sintetica costituisca un ingiustificato aggravamento delle procedure qualora il contraente non sia un consumatore.</p> <p>Pertanto, al fine di perseguire le finalità di semplificazione e snellimento, si propone la seguente riformulazione del comma 3:</p> <p><i>“Art.32 bis (Scheda sintetica) –</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Le imprese predispongono una Scheda sintetica sulla base dello schema di cui all'allegato 10.</i><i>2. Nella Scheda sintetica sono vietate formulazioni che facciano riferimento, anche indiretto, ad una approvazione del suo contenuto da parte dell'IVASS.</i><i>3. Sono escluse dall'obbligo di predisposizione, e conseguente inserimento nel Fascicolo informativo, della Scheda sintetica di cui al comma 1, le imprese di assicurazione qualora il contraente non sia qualificabile come consumatore ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), art. 3 comma 1 lettera a).”</i>